

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO III.

Mogadiscio, 28 Marzo 1972

Suppl. n. 4 al n. 3

DIREZIONE E REDAZIONE

Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 109, Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

LA REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE COMUNICA:

La data del 30 Aprile c. a. è stabilita come ultima data per l'abbonamento al Bollettino Ufficiale per l'anno 1972.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE N. 23 del 2 Marzo 1972 — <i>Divieto esercitare attività professionale Sanitario a carattere privato.</i>	Pag. 255
LEGGE N. 24 del 18 Marzo 1972 — <i>Isituzione dell'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato.</i>	» 257
LAW No. 25 of 18 March 1972 — <i>First Virement of the 1972 Budget.</i>	» 262
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, 1° Marzo 1972, N. 53 — <i>Assunzione Uditori Giudiziari.</i>	» 263

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, 2 Marzo 1972, N. 54 — *Regolamento del Processo di Esecuzione dei Provvedimenti Giurisdizionali della Corte per la Sicurezza Nazionale.* Pag. 265
- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA E AA. RR., 11 Marzo 1972, N. 55 — *Nomina della Commissione per la tenuta dell'Albo dei Patrocinatori Sciaraitici.* » 288

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- MINISTERO DELL'INDUSTRIA — *Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (73)* » 289
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA — *Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (74)* » 290
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA — *Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (75)* » 291
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA — *Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (76)* » 291
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA — *Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (77)* » 292
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA — *Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (78)* » 293
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA — *Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (79)* » 293
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA — *Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (80)* » 294
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA — *Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (81)* » 295

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (82)</i>	Pag. 295
MINISTERO DELL'INDUSTRIA — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (83)</i>	» 296
MINISTERO DELL'INDUSTRIA — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (84)</i>	» 297
MINISTERO DELL'INDUSTRIA — <i>Certificato deposito marchio d'impresa della Società Macdonald Tobacco Inc. (85)</i>	» 297
TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Avviso Ammortamento Libretto a favore della Signora Kaha Abdilleh Mohamed. (86)</i>	» 298
DISTRETTO DI BELET UEN — <i>Avviso ad Opponentum a favore del Sig. Hassan Mohamed Abdille. (87)</i>	» 299
SOCIETA' COOPERATIVA A. RESPONSABILITA' LIMITATA (Scek Ambulo) — <i>Avviso di Convocazione di Assemblea. (88)</i>	» 299
SEFERIAN & Co. (Somalia) Ltd. S.p.A. — <i>Avviso di Convocazione Assemblea. (89)</i>	» 300

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE N. 23 del 2 Marzo 1972.

Divieto esercitare attività professionale sanitario a carattere privato.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTE la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTO la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

RITENUTO CHE l'attività sanitaria, quale servizio di preminente interesse pubblico, va posta sotto la Direzione ed il Controllo dello Stato

SU PROPOSTA del Segretario di Stato alla Sanità;
SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;
PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario
Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

Tutti i servizi inerenti alla Sanità Pubblica sono dichiarati di esclusiva competenza dello Stato che li esercita attraverso il Ministero della Sanità.

Art. 2

E' vietata, ogni attività professionale sanitaria a carattere privato e sono revocate tutte le licenze ed eventuali abilitazione per studi medici, ambulatori ed infermerie operanti al di fuori degli ospedali dello Stato e di altri Enti Pubblici.

Art. 3

I sanitari dipendenti dello Stato potranno esercitare l'attività medica esclusivamente negli stabilimenti in cui sono impiegati nell'osservanza dei loro obblighi di pubblici dipendenti.

Art. 4

I sanitari non dipendenti dello Stato, nei cui confronti opera il divieto di cui all'art. 2 della presente Legge, potranno, a loro domanda e ove ne sussista la necessità, essere assunti dal Ministero della Sanità per essere destinati a specifici incarichi di loro competenza.

Art. 5

Con decreto del Segretario di Stato alla Sanità sarà determinato la data in vigore della presente Legge nonché ad ogni altro provvedimento in relazione od applicazione della Legge stessa.

Detto decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Art. 6

Chiunque contravvenga alla presente Legge con il prestare attività sanitaria — a meno che non si tratti di casi di pronto soccorso — sarà punito, ove il fatto non integri un più grave reato, con la pena della reclusione da tre a sei mesi, e con una multa da Sh. So. 1.000 a Sh. So. 2.000.

Art. 7

La presente Legge verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 2 Marzo 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE N. 24 del 18 Marzo 1972.

Istituzione dell'Azienda dei Monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTE la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

CAPO I.

Istituzione, Scopi ed Organi dell'Azienda Autonoma

Art. 1

Istituzione

1. Con decorrenza 1 Gennaio 1972, è istituita una Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, d'ora innanzi chiamata «Azienda».

2. L'Azienda ha gestione, amministrazione e bilancio propri ed autonomi e dipende direttamente dal Segretario di Stato alle Finanze.

Art. 2

Scopi

1. L'Azienda ha lo scopo di provvedere in regime di Monopolio:

- a) alla produzione industriale, all'importazione ed alla vendita del tabacco greggio, lavorato o semilavorato, nonché all'acquisto di tabacco greggio o semilavorato coltivato e prodotto nel Territorio.
- b) alla produzione industriale, all'importazione ed alla vendita dei fiammiferi.

2. L'Azienda ha inoltre tutti i compiti previsti dalle norme sul Monopolio di Stato, di cui all'Ordinanza 30 Luglio 1955 n. 18, estesa a tutto il Territorio con D. L. 11 Aprile 1963 n. 4 convertito in Legge 20 Giugno 1965 n. 13.

Art. 3

Direttore Generale

1. Capo esecutivo dell'Azienda è ai sensi dell'Art. 1 della Legge 14 Settembre 1970 n. 56, un Direttore Generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato alle Finanze.

2. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito nello stesso Decreto di nomina.

Art. 4

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale ha le seguenti funzioni:

- a) rappresenta legalmente l'Azienda Autonoma e ne è responsabile di fronte al Segretario di Stato alle Finanze;
- b) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone tempestivamente il Segretario di Stato alle Finanze;
- c) impartisce le direttive occorrenti per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili.
- d) vigila sull'andamento della gestione amministrativa e contabile;

- e) presenta al Segretario di Stato alle Finanze, per l'approvazione, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo corredati dalla relazione di verifica del Magistrato ai Conti;
- f) esercita tutte le funzioni di ordinaria amministrazione;
- g) esercita le funzioni di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione scritta del Segretario di Stato alle Finanze;
- h) formula al Segretario di Stato alle Finanze, proposta sulla organizzazione amministrativa e contabile dell'Azienda.

CAPO II.

Gestione Finanziaria

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili in dotazione al servizio Monopolio alla data di entrata in vigore della presente Legge;
 - b) dal fondo di riserva determinato di anno in anno con decreto del Segretario di Stato alle Finanze, ai sensi del successivo art. 12;
 - c) dai beni di qualsiasi natura, che per donazione od altro titolo pervengono alla Azienda.

2. Alla data di inizio della gestione dell'Azienda, deve essere compilato un inventario, per quantità e valore, dei beni mobili ed immobili e delle merci.

Art. 6

Bilancio preventivo

1. L'Azienda autonoma deve preparare, entro il 31 Luglio di ciascun anno, il bilancio preventivo relativo ad ogni esercizio finanziario;

2. Il bilancio deve contenere tutte le entrate e tutte le spese dell'Azienda nel loro ammontare lordo e deve essere trasmesso, per l'approvazione al Segretario di Stato alle Finanze entro il 15 Agosto di ciascun anno.

3. Il bilancio deve essere unito in allegato al bilancio preventivo dello Stato.

4. L'esercizio finanziario dell'Azienda deve coincidere sempre con l'esercizio finanziario del bilancio dello Stato.

Art. 7

Bilancio consuntivo

1. L'azienda deve preparare, entro il 15 Marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo relativo ad ogni precedente esercizio finanziario.

2. Il bilancio consuntivo deve contenere tutti i conti, necessari ad illustrare i risultati della gestione, nonchè il raffronto fra le entrate e le spese previste e quelle effettive.

3. Il bilancio deve essere unito in allegato al bilancio consuntivo dello Stato.

Art. 8

Contratti

Ogni contratto, il cui importo superi l'ammontare di Shs. 15.000 deve essere stipulato, previa approvazione scritta del Segretario di Stato alle Finanze.

Art. 9

Regime Giuridico delle entrate

Il regime giuridico delle entrate dell'Azienda è regolato dall'Ordinamento Amministrativo Contabile dello Stato e dal Regolamento della Contabilità dello Stato.

Art. 10

Versamenti in bilancio

1. Il sessanta per cento delle entrate lorde dell'Azienda deve essere giornalmente versato nel bilancio dello Stato.

2. Il rimanente quaranta per cento costituisce l'entrata di pertinenza dell'Azienda che deve essere contabilizzata nei ricavi lordi del conto di gestione.

Art. 11

Registro delle entrate e dei versamenti

1. L'Azienda deve tenere un registro delle entrate e dei versamenti in bilancio, dove vanno indicate le entrate lorde giornaliere in base al registro delle vendite, i versamenti in bilancio con l'indicazione degli estremi della quietanza di versamento ed il saldo di pertinenza dell'Azienda di cui al comma 2 del precedente articolo.

Art. 12

Eccedenze attive

1. Le eccedenze attive di gestione devono essere versate in bilancio con la procedura prevista nel precedente art. 10.
2. Il Segretario di Stato alle Finanze può stabilire con proprio decreto che una percentuale delle eccedenze attive non superiore al 20% del loro ammontare sia trasferita al fondo di riserva dell'Azienda di cui all'art. 5 lettera « b ».

Art. 13

1. Salvo quanto disposto nella presente Legge, ai fini dei controlli contabili preventivi e successivi, l'Azienda Autonoma è soggetta soltanto alle norme di cui alla Legge 1 Aprile 1970 n. 16 e successive modifiche, relative agli Enti di Diritto Pubblico.

CAPO III.

Disposizioni finali

Art. 14

Regolamento

Il Segretario di Stato alle Finanze è autorizzato ad emanare norme regolamentari, relative alla organizzazione amministrativa e contabile dell'Azienda.

Art. 15

Personale

1. Il regime giuridico del personale dell'Azienda è regolato dalle norme sul personale civile dello Stato.
2. L'Azienda può nominare inoltre il personale necessario, previa autorizzazione scritta del Segretario di Stato alle Finanze e secondo le direttive del Governo.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore con effetto immediato e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
2. La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Democratica Somala.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 18 Marzo 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LAW No. 25 of 18 March 1972.
First virement of the 1972 Budget.

THE PRESIDENT
OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING HEARD the Council of Secretary;
TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary
Council;

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Article 1

The Virement of the Budget, as in Annex A and B is hereby
approved for the 1972 financial year.

Article 2

This Law shall come into force with immediate effect.
This Law shall be included in the Official Compilation of Laws
and Decrees of the Democratic Republic of Somalia.

All persons shall be required to observe it and cause others to
observe it as a Law of the State.

Mogadiscio, 18 March 1972.

Maj. Gen. Mohamed Said Barre
THE PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council

M. Y. Weirah
Secretary of State for Finance

Annex « A »

S U M M A R Y

Revenue

Approved Budget	1972	So. Shs.	507,000,000
Increase of Revenue (Present variation)		» »	3,870,423
Head XII Reimbursements.			
Total Revenue		So. Shs.	<u>510,870,423</u>

Expenditure

Approved Budget	1972	So. Shs.	507,000,000
Increase of Expenditure (Present variation)		» »	3,870,423
Total Expenditure		So. Shs.	<u>510,870,423</u>

Subhead	Description	Estimates 1972	Change	New Estim. 1972
Revenue				
	Head XII Reimbursement	14,000,000	+ 3,870,423	17,870,423
Expenditure				
	Head 10 Ministry of Finance			/
4.19.0	Subventions	20,813,000	+ 3,870,423	24,683,423

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPREMO, 1 Marzo 1972, n. 53.

Assunzione Uditori Giudiziari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione;
VISTA la Legge 21 Ottobre 1969 n. 1;

VISTO il Decreto Legislativo 12 Giugno 1962 n. 3, sull'Ordinamento Giudiziario e successive modificazioni;

VISTO il Decreto 25 Ottobre 1969 n. 12, del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

VISTO il Decreto del Segretario di Stato alla Giustizia e Affari Religiosi n. 3668-A-F-71 di prot., in data 30 Ottobre 71, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove d'esame del concorso per 9 posti Magistrati riservati ai funzionari dipendenti del Ministero Giustizia; bandito con decreti n. 2948-A-8-F del 23 Agosto 71 e n. 3087-A-8-F del 2 Settembre 1971, e sono stati dichiarati vincitori del concorso stesso i candidati che, nell'ordine di merito risultante da detta graduatoria, sono rientrati nel numero dei posti messi a concorso;

RITENUTO che occorre provvedere all'assunzione in prova quali uditori dei candidati predetti;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato alla Giustizia e Affari Religiosi;

DECRETA:

Articolo Unico

Con decorrenza dal 16 Ottobre 1971, le persone sottoelencate, vincitori dei concorsi per esami a 9 posti di uditore in prova nel ruolo della Magistratura, bandito con decreti n. 2948-A-8-F del 23 Agosto 1971 e n. 3087-A-8-F del 2 Settembre 1971, sono assunti in preva quali Ud.tori.

Alle spese è corrisposto uno stipendio lordo mensile di Sh. So. 600, oltre alle indennità di cui all'art. 4 della legge 15 Agosto 1966 n. 14.

N. d'Ordine	Generalità
1	Abdi Mussa Maio
2	Abdurahman Mohamed Omar
3	Mohamud Scek Farah
4	Ahmed Ibrahim Mohamed
5	Mohamud Hassan Mire

Mogadiscio, li 1 Marzo 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

IL SEGRETARIO DI STATO
alla Giustizia e Affari Religiosi
Prof. Abdulgani Scek Ahmed

IL SEGRETARIO DI STATO
alle Finanze
Mohamud Jusuf Waireh

VISTO e registrato - Reg. n. 2, foglio n. 38.

Mogadiscio, li 18 Marzo 1972.

Il Magistrato ai Conti:

Magg. ABDULLAHI WARSAMA NUR

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPREMO, 2 Marzo 1972, n. 54.

Regolamento del processo di Esecuzione dei Provvedimenti Giurisdizionali della
Corte per la Sicurezza Nazionale.

II. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;

VISTA la Legge 10 Gennaio 1970, n. 3 istitutiva della Corte di
Sicurezza Nazionale e le successive modifiche;

VISTA la Legge n. 16 del 2 Marzo 1972 che istituisce l'Ufficio
del Giudice di Esecuzione della Corte di Sicurezza Nazionale;

CONSIDERATA la necessità di emanare un Regolamento per
il processo di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali della
Corte per la Sicurezza Nazionale;

DECRETA:

TITOLO I.

DELLA DIREZIONE DEL PROCESSO, DEL TITOLO ESECUTIVO, DEL PRECETTO E DELLA DEFINIZIONE

Art. 1

Definizioni

Titolo esecutivo: E' la sentenza della Corte di Sicurezza Nazionale il decreto ingiuntivo del Giudice di Esecuzione della stessa Corte.

Precetto: E' l'ingiunzione che si fa al debitore di pagare la somma dovuta entro un termine, pena l'esecuzione forzata.

Pegno: E' una cosa mobile o universalità di mobili che si dà al creditore del proprio credito.

Ipoteca: E' una cosa immobile registrata a favore di una persona a garanzia del proprio credito.

Art. 2

Direzione del processo di esecuzione

Il processo di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali della Corte per la Sicurezza Nazionale per la parte relativa alla con-

danna civile è diretto dal Giudice di esecuzione nominato presso la Corte per la Sicurezza Nazionale.

Tutti i provvedimenti del Giudice di esecuzione sono definitivi.

Art. 3

Titolo esecutivo

L'esecuzione forzata può aver luogo solo in forma di un titolo esecutivo e per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1. Le sentenze della Corte per la Sicurezza Nazionale ed i decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di esecuzione della stessa Corte.

Art. 4

Attestazione di efficacia esecutiva

Le sentenze ed i decreti ingiuntivi di cui all'art. 3 per valore come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti da parte del Cancelliere della seguente formula:

«Il presente titolo ha efficacia esecutiva».

La firma dell'attestante deve essere convalidata dall'apposizione del sigillo della Cancelleria.

L'attestazione di cui al primo comma può rilasciarsi soltanto al rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato o chi, nei casi espressamente previsti dalla legge, si è costituito parte civile in nome e per conto dello Stato o di altro ente pubblico interessato, con l'indicazione in calce della persona alla quale è stata rilasciata.

Del rilascio dell'attestato il Cancelliere, deve prender nota sull'originale dell'atto.

Art. 5

Altre attestazioni di efficacia esecutiva

Non può rilasciarsi, senza giusto motivo, più di una attestazione di efficacia esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori attestazioni sono chieste ad istanza, della parte interessata, per i provvedimenti di cui all'art. 2, al Giudice di esecuzione che vi provvede con decreto.

Art. 6

Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia esecutiva contro i suoi eredi dal momento in cui è loro notificato.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente ed impersonalmente dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 7

Precetto

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del precetto al debitore e ai suoi eredi personalmente, salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Tuttavia, se vi è pericolo nel ritardo, il Giudice può autorizzare, col decreto di cui all'art. 15, l'esecuzione immediata senza notifica del precetto.

Art. 8

Forma del precetto

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di giorni dieci, con l'avvertimento che in mancanza, si precederà all'esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti e del loro domicilio, degli estremi del titolo esecutivo, dell'ammontare della somma di cui si chiede il pagamento, e della data di avvenuta attestazione di efficacia esecutiva da parte del Cancelliere, e deve essere sottoscritto dalla parte istante.

Il precetto deve contenere, inoltre, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel luogo ove ha sede il Giudice competente per l'esecuzione. In mancanza di tale indicazione, le eventuali notificazioni alla parte istante si fanno presso la Cancelleria del Giudice stesso.

Art. 9

Cessazione dell'efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficace se, nel termine di novanta giorni della sua notificazione, non è iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere dalla data del provvedimento che definisce tale opposizione.

Art. 10

Termine ad adempiere

Salvo i casi di cui al secondo comma dell'art. 6, non si può iniziare l'esecuzione forzata se non sia decorso il termine indicato nel precetto.

TITOLO II.
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

CAPO I.

Dell'espropriazione forzata in generale

Art. 11

Direzione del Processo

L'espropriazione forzata è diretta dal Giudice d'esecuzione della Corte per la Sicurezza Nazionale.

Art. 12

Audizione degli interessati

Quando la legge richiede o il Giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il Giudice stesso fissa con decreto l'udienza nella quale la parte pignorante, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

Il decreto è comunicato alle parti dal Cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il Giudice fissa una nuova udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.

Art. 13

Divieto di intervento di creditori privati

Non possono intervenire nel processo di esecuzione i creditori privati che vantino diritti di credito sui beni del debitore, anche se muniti di titoli esecutivi. Essi possono far valere i loro diritti soltanto davanti all'autorità giudiziaria ordinariamente competente per la materia.

Art. 14

Forma delle domande e delle istanze

Le domande e le istanze, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte al Giudice oralmente quando avvengono all'udienza, o con ricorso da depositarsi in Cancelleria negli altri casi.

Art. 15

Forma dei provvedimenti del Giudice

Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del Giudice sono dati con ordinanza, che può essere dal Giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del Giudice si osservano le disposizioni degli articoli 176, 177, 179 e 186 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 16

Inizio dell'espropriazione

Salva l'ipotesi prevista nell'art. 32, secondo comma, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

L'autorizzazione al pignoramento è richiesta dal rappresentante dello Stato o dell'ente pubblico al Giudice d'esecuzione mediante ricorso depositato nella Cancelleria insieme al titolo esecutivo e all'eventuale precetto.

Nel caso in cui sia stato notificato il precetto, il ricorso non può essere presentato se non decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 6.

Il Giudice, accertata la validità formale del titolo e dell'eventuale precetto, autorizza con decreto il pignoramento.

Art. 17

Fascicolo dell'espropriazione

Il Cancelliere, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione a pignoramento, forma per ogni procedimento di espropriazione un fascicolo nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal Giudice, dal Cancelliere e dall'Ufficiale Giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Art. 18

Forma del pignoramento

Il pignoramento consiste in una ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i frutti di essi.

Art. 19

Pagamento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario

Il debitore può evitare il pignoramento versando all'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di versarli all'avente diritto, sia pure con la riserva di ripetere la somma versata qualora non dovuta.

Art. 20

Conversione del pignoramento

In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere al Giudice d'esecuzione di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti della parte pignorante.

Il Giudice determina con ordinanza, sentite le parti, la somma da sostituire al bene pignorato: e dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento, e che la somma versata dal debitore vi sia sottoposta in loro sostituzione.

Art. 21

Riduzione del pignoramento

Quando il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il Giudice, su istanza del debitore ed anche d'ufficio sentito la parte pignorante, può disporre la riduzione del pignoramento.

Art. 22

Cumulo dei mezzi di espropriazione

La parte istante può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma il debitore può chiedere al Giudice, il quale decide con ordinanza non impugnabile, che sia determinato il mezzo di espropriazione.

CAPO II.

Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

Art. 23

Autorizzazione al pignoramento

La parte che vuole procedere ad espropriazione mobiliare, deve indicare anche sommariamente, nel ricorso di cui all'art. 14, quali

beni di proprietà del debitore intende siano sottoposti al pignoramento e la località ove essi si trovano.

Il Giudice, nell'autorizzare il pignoramento ai sensi dell'articolo 14, manda per l'esecuzione all'Ufficio Giudiziario addetto al suo Ufficio, oppure ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria se la località ove deve aver luogo l'esecuzione è diversa dalla sede dell'Ufficio.

Copia del decreto è consegnata a tal fine dal Cancelliere all'Ufficio giudiziario che dovrà procedere.

Art. 24

Ricerca delle cose da pignorare

L'Ufficiale giudiziario, munito della copia del decreto di cui all'articolo precedente, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Può infine ricercare le cose da pignorare che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

Quando sorgono difficoltà, l'Ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

La parte pignorante ha facoltà di assistere al pignoramento.

Art. 25

Cose mobili assolutamente impignorabili

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

- 1) — le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- 2) — i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa o di cucina, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi;
- 3) — i commestibili ed i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle persone indicate nel numero precedente;
- 4) — gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;

- 5) — le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
- 6) — le decorazioni al valore, i libri, i registri ed in genere gli scritti di famiglia, salvo che formino parte di una collezione.

Art. 26

Cose mobili relativamente pignorabili

Le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio o la coltivazione del medesimo possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il Giudice, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Art. 27

Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che la parte pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

Art. 28

Scelta delle cose da pignorare

Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per la parte pignorante, deve essere preferibilmente eseguito sulle cose indicate dal debitore.

In ogni caso l'Ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e quelle cose che ritiene di più sicura realizzazione.

Art. 29

Forma del pignoramento

L'Ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 17, descrive le cose pignorate determinandone approssimativamente il valore, e fa relazione delle disposizioni date per la custodia e la conservazione delle cose pignorate, a norma dell'articolo seguente.

Se il debitore non è presente, l'ingiunzione è rivolta ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore degli anni quattordici e non palesemente incapace, alla quale viene consegnato un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore.

In mancanza di tali persone, l'Ufficiale giudiziario affigge tale avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, colla copia del decreto recante l'autorizzazione al pignoramento, deve essere depositato dall'Ufficiale giudiziario procedente nella Cancelleria del Giudice entro cinque giorni dal compimento delle operazioni.

Art. 30

Custodia e conservazione dei mobili pignorati

L'Ufficiale giudiziario deve consegnare al Cancelliere il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento.

Per la conservazione delle altre cose l'Ufficiale giudiziario provvede, trasportandole in un luogo di pubblico deposito oppure affidandole ad un custode, che può essere anche una delle parti, qualora non sia possibile affidare la custodia a persona diversa e la controparte presente non si opponga.

Il custode assume l'obbligo di conservare i mobili pignorati a disposizione della giustizia e non può usarne senza autorizzazione del Giudice.

Art. 31

Tempo del Pignoramento

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni dichiarati festivi per legge, nè prima delle ore 6 o dopo le ore 18, salvo che ne sia data autorizzazione del Giudice.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

Art. 32

Provvedimento per la vendita

Decorsi dieci giorni dal deposito del verbale di pignoramento, il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione della parte pignorante, del debitore, e degli altri eventuali interessati.

Il Cancelliere dà notizia della fissazione dell'udienza alle parti mediante biglietto di cancelleria e mediante affissione dell'avviso all'albo dell'Ufficio giudiziario.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e possono proporre, a pena di decadenza, le eventuali opposizioni agli atti esecutivi, ivi comprese quelle relative alla pignorabilità dei beni e alla regolarità formale del titolo e dell'eventuale precetto.

Il Giudice decide sulle opposizioni con ordinanza non impugnabile e dispone la vendita all'incanto, stabilendone il giorno, l'ora, la località ed il prezzo base, e nominando la persona che dovrà procedervi.

Art. 33

Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione.

Delle cose indicate nell'art. 26 il Giudice può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.

Art. 34

Vendita del pegno

Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno si seguono le norme del presente regolamento; ma l'espropriazione deve essere sempre preceduta dal precetto.

La vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta dal pignoramento; in tal caso la parte interessata deve presentare al Giudice istanza di vendita entro il termine di efficacia del precetto.

Art. 35

Pubblicità dell'ordinanza di vendita

L'ordinanza di vendita deve essere affissa per estratto, a cura del Cancelliere, dieci giorni prima del giorno fissato, all'albo dell'Ufficio del Giudice, all'albo del Distretto e nel pubblico mercato della località ove dovrà aver luogo a vendita.

Il Giudice può ordinare, se crede, altre forme di pubblicità.

Art. 36

Modalità della vendita

L'incaricato della vendita deve anzitutto fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendere, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti separati, secondo la convenienza, sulla base del prezzo fissato dal Giudice.

L'aggiudicatario è tenuto a pagare immediatamente il prezzo offerto e l'importo della spesa di registrazione del verbale; in mancanza, la sua offerta è considerata nulla e resta valida la precedente maggiore offerta.

Delle operazioni compiute l'incaricato della vendita redige verbale che deve essere immediatamente depositato nella Cancelleria del Giudice insieme con la somma ricavata dalla vendita e con quella necessaria per la registrazione del verbale.

Il Cancelliere cura la registrazione del verbale.

Art. 37

Nuovo incanto

Quando una cosa messa all'incanto rimane invenduta, il Cancelliere dà notizia al Giudice, il quale, sentito ove occorra le parti, fissa un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Art. 38

Assegnazione della somma ricavata

Avvenuto il deposito del verbale di vendita e della somma ricavata, il Giudice fissa con decreto l'udienza in cui dispone a favore della parte istante, il pagamento di quanto gli spetta. Almeno sette giorni prima di tale udienza, il Cancelliere ne dà comunicazione alle parti.

Se dopo soddisfatta la parte istante e le spese dell'esecuzione, residua alcuna somma, il Giudice dispone la consegna alla parte escussa.

CAPO III.

Dell'espropriazione presso terzi

Art. 39

Forma del pignoramento

La parte che intende sottoporre a pignoramento crediti del debitore verso terzi o cose del debitore che sono in possesso di terzi deve indicare, nel ricorso di cui all'art. 15, le cose e le somme su cui intende procedere.

Il Giudice, nell'autorizzare con decreto il pignoramento presso il terzo delle cose e delle somme indicate dal ricorrente, intima, al terzo di non disporre delle medesime senza suo ordine. Con lo stesso decreto ordina la comparizione della parte istante, del debitore e del terzo davanti a sè, affinchè il terzo faccia la dichiarazione di cui all'art. 43 in contraddittorio con le altre parti.

Copia del ricorsi e del decreto è notificato, a cura del Cancelliere, al debitore ed al terzo, almeno dieci giorni prima dell'udienza, fissata. Nello stesso termine il Cancelliere dà comunicazione del decreto alla parte istante.

Art. 40

Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

Se il credito pignorato è garantito da pegno, chi detiene la cosa data in pegno è tenuto a non eseguirne la riconsegna senza ordine del Giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento, deve essere annotato, a cura della parte istante, nei libri fondiari.

Art. 41

Crediti impignorabili

Non possono essere pignorati crediti alimentari o crediti aventi per oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazioni, da enti di assistenza e da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, e gli stipendi, salari e retribuzioni, nonchè le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dall'amministrazione pubblica o da qualsiasi altro ente o istituto sottoposto a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica, sono soggetti a pignoramento fino alla metà, valutata al netto di ritenute.

Art. 42

Obblighi del terzo

Dal giorno in cui gli è stato notificato l'atto di cui all'art. 39, il terzo è soggetto, relativamente alle cose ed alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode.

Art. 43

Dichiarazione del terzo

Con dichiarazione all'udienza, il terzo — personalmente o a mezzo di procuratore speciale — deve specificare di quali somme è debitore o di quali cose si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Se si tratta di somme dovute dalle persone ed enti indicati nel secondo comma dell'art. 41, colui che rende la dichiarazione deve anche specificare l'importo, valutato al netto di ritenute, delle somme che il dipendente percepisce continuamente in relazione al rapporto di impiego o di lavoro, a titolo di stipendio, salario, retribuzione o pensione.

Il terzo deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui. In tal caso il Giudice ordina la comparizione davanti a se anche del sequestrante.

Art. 44

Mancata dichiarazione del terzo

Se il terzo non compare all'udienza stabilita, il Giudice ne rinvia la comparizione ad altra udienza, di cui il Cancelliere dà comunicazione alle parti mediante biglietto di cancelleria.

Se il terzo non compare nemmeno a questa udienza o comparendo rifiuta di rendere la dichiarazione, il Giudice può ritenere il silenzio come dichiarazione affermativa, e prende con ordinanza non impugnabile i provvedimenti di cui agli articoli 46 e 47.

Art. 45

Contestata dichiarazione del terzo

Se intorno alla dichiarazione del terzo, sorgono contestazioni, il giudice sospende con ordinanza il processo esecutivo e provvede all'istruzione e decisione della causa relativa alla contestazione nelle forme ordinarie del processo di cognizione.

Se in tale sede viene accertata l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, il Giudice, fissa con ordinanza l'udienza di comparizione delle parti per proseguire l'esecuzione.

Art. 46

Vendita di cose dovute del terzo

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore il Giudice provvede per la vendita in conformità degli articoli 32 e seguenti.

Art. 47

Assegnazione di crediti

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, oppure di somme che si maturano periodicamente derivando dai rapporti di cui al terzo comma dell'art. 39, il Giudice le assegna in pagamento, salvo esazione, allo Stato o all'Ente pubblico interessato, sino alla concorrenza dell'importo dovuto.

Nei casi indicati nel terzo comma dell'Art. 39, il terzo deve dare immediatamente comunicazione al Giudice dell'eventuale cessazione od interruzione del rapporto d'impiego o di lavoro o di qualunque altra causa determinante la cessazione o l'interruzione dei pagamenti in favore del debitore.

Art. 48

Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

Se il credito assegnato è garantito da pegno, il Giudice dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario.

Se il credito assegnato è garantito da ipoteca, il Giudice ordina che il provvedimento di assegnazione sia annotato nei libri fondiari a cura della parte istante.

CAPO IV.

Dell'Espropriazione Immobiliare

Art. 49

Forma del pignoramento

Nel caso in cui la parte istante intenda far pignorare beni immobili di proprietà del debitore, deve, nel ricorso di cui all'art. 15, indicare esattamente gli immobili stessi, specificando la loro natura, la località ove si trovano, il numero del registro fondiario, se iscritti e tre almeno dei loro confini.

Al ricorso debbono essere uniti, oltre al titolo esecutivo, l'eventuale precetto ed il certificato delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sui beni da pignorare.

Nel decreto che autorizza il pignoramento, il Giudice fa al debitore l'ingiunzione prevista dall'art. 17.

Il pignoramento avviene mediante notifica, a cura del Cancelliere, del ricorso e decreto al debitore. Appena avvenuta la notifica, l'ufficiale giudiziario deve depositare in Cancelleria l'originale dell'atto.

Art. 50

Trascrizione del pignoramento

Entro cinque giorni dell'avvenuto deposito del ricorso e decreto notificato ai sensi dell'articolo precedente, il Cancelliere deve provvedere alla trascrizione di tale atto, presentando copia autentica del medesimo insieme con le relative note, al competente ufficio dei libri fondiari.

Art. 51

Custodia dei beni pignorati

Con la notifica dell'atto di cui all'art. 49, il debitore è costituito custode degli immobili pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze ed i frutti senza diritto a compenso.

Su istanza della parte pignorante, il Giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dal debitore.

In questo caso spetta al custode un compenso che viene stabilito con decreto del Giudice.

Art. 52

Modo della custodia

Il debitore ed il terzo nominato custode debbono rendere il conto della loro gestione.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal Giudice.

Con l'autorizzazione del giudice, il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui ed alla sua famiglia.

Se il debitore dimostra di non aver altri mezzi di sostentamento, il Giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario e ciò fino al momento dell'aggiudicazione.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono date dal Giudice, sentite le parti e gli altri interessati.

Art. 53

Provvedimento per la fissazione della vendita

Decorsi dieci giorni dal pignoramento, il Giudice, fissa con decreto l'udienza per la comparizione della parte pignorante, del debitore, e degli altri interessati.

Il Cancelliere da notizia della fissazione dell'udienza alle parti mediante biglietto di cancelleria e cura l'affissione del relativo avviso all'albo dell'ufficio giudiziario e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Il Giudice può ordinare, se crede altre forme di pubblicità.

Art. 54

Udienza di autorizzazione della vendita

All'udienza fissata le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le eventuali opposizioni agli atti esecutivi ivi comprese quelle relative alla pignorabilità dei beni ed alla regolarità formale del titolo e dell'eventuale precetto.

Il prezzo base della vendita e l'eventuale divisione in lotti dei beni da vendere sono determinati sull'accordo delle parti o, in mancanza, dal Giudice, il quale può anche nominare, a tale scopo, un esperto.

Il Giudice decide sulle opposizioni di cui al primo comma con ordinanza non impugnabile e dispone la vendita dell'immobile all'incanto a norma degli articoli seguenti.

Art. 55

Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Il Giudice, sentito quanto occorra un esperto, stabilisce con ordinanza:

- 1) — se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
- 2) — il prezzo base dell'incanto;
- 3) — il giorno e l'ora dell'incanto;
- 4) — l'ammontare della cauzione, in misura non inferiore a un decimo del prezzo base, e quello approssimativo delle spese di vendita;
- 5) — il termine entro il quale i relativi depositi debbono essere effettuati;
- 6) — la misura minima degli aumenti da apportarsi alle offerte;
- 7) — il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dovrà essere depositato, e le modalità del deposito;
- 8) — il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonchè le eventuali forme di pubblicità.

Art. 56

Persone ammesse agli incanti

Ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte agli incanti, purchè abbia prestato la cauzione e depositato l'ammontare approssimativo delle spese di vendita a norma dell'ordinanza di cui all'art. 55.

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.

Art. 57

Modalità dell'incanto

L'incanto ha luogo dinanzi al Giudice nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Subito dopo ciascuna offerta il Giudice fa successivamente, a distanza di un minuto l'uno dall'altro, tre inviti ai partecipanti all'incanto ad aumentare l'offerta stessa. Quando è trascorso un minuto dall'ultimo invito senza che sia fatta una maggiore offerta, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere obbligato per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.

Art. 58

Dichiarazione di residenza

o elezione di domicilio dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il Giudice che ha proceduto alla vendita.

In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte in Cancelleria.

Art. 59

Offerte dopo l'incanto

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo

offerta non supera del venti per cento quello raggiunto nell'incanto.

L'offerente deve presentare nella Cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, deve prestare cauzione in misura non inferiore ad un decimo del prezzo offerto e depositare l'ammontare approssimativo delle ulteriori spese di vendita, che viene determinato dal Cancelliere.

Si applica, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio di cui all'art. 56, la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 60

Nuovo incanto

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte in aumento di cui all'articolo precedente il Giudice fissa con decreto l'udienza in cui dovrà aver luogo il nuovo incanto che si aprirà sul prezzo base risultante dalla migliore offerta.

Il Cancelliere dà al decreto pubblicità nelle forme previste dall'articolo 53.

L'incanto si svolge nelle forme previste dall'articolo 57, e l'aggiudicazione al migliore offerente è definitiva.

Art. 61

Versamento del prezzo

L'aggiudicatario deve versare il prezzo, al netto della cauzione già versata, nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'Art. 55.

Art. 62

Trasferimento del bene espropriato

Avvenuto il versamento del prezzo, il Giudice pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, ed ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie.

Il decreto contiene altresì la ingiunzione al debitore e al custode di rilasciare l'immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita nei libri fondiari, e titolo esecutivo per il rilascio.

Art. 63

Inadempienza dell'aggiudicatario

Se il prezzo non viene versato nel termine e modo stabiliti, il Giudice dichiara con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione da questi versata a titolo di multa e fissa una nuova udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 53.

Il Cancelliere, oltre a comunicare il decreto dell'aggiudicatario, ne dà pubblico avviso secondo le forme previste dall'Art. 53.

Per il nuovo incanto si procede a norma dell'art. 54 e seguenti.

Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, il Giudice, sentito le parti interessate, condanna con decreto l'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza.

Art. 64

Provvedimento nel caso di incanto negativo

Decorso dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il Giudice dispone con decreto l'audizione, delle parti.

All'udienza fissata, ordina che si procede a nuovo incanto.

In quest'ultimo caso il Giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.

In caso di nuovo incanto negativo, il Giudice, con ordinanza non impugnabile dispone l'assegnazione definitiva del bene alla parte istante.

CAPO V.

Dell'Espropriazione di beni indivisi

Art. 65

Pignoramento

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso la parte istante.

In tal caso, nel decreto autorizzato o di pignoramento di cui all'articolo 15, il Giudice fissa un'udienza per la comparizione degli interessati per sentire dare i provvedimenti di cui all'articolo seguente, e fa divieto ai comproprietari di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giustizia.

Il Cancelliere deve notificare al debitore ed ai comproprietari copia del ricorso e decreto di cui al comma precedente almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Nello stesso termine il Cancelliere dà comunicazione del decreto alla parte istante.

Nel caso di tratti di espropriazione immobiliare debbono essere osservate le forme di pubblicità prescritte all'articolo 53.

Art. 66

Provvedimenti del Giudice

All'udienza fissata, il Giudice provvede alla separazione in natura della quota spettante al debitore.

Se la separazione non è possibile ordina la vendita della quota indivisa ovvero dispone che si proceda alla divisione a norma del Codice civile, e provvede all'istruzione e decisione della causa relativa nelle forme ordinarie del processo di cognizione.

In tale ultimo caso, l'esecuzione è sospesa finchè sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo tra le parti o pronunciata una decisione definitiva.

Avvenuta la divisione, la vendita dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti, conservando il pignoramento validità per i beni attribuiti come sopra.

CAPO VI.

Della espropriazione contro il terzo proprietario

Art. 67

Modo dell'espropriazione

Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Art. 68

Notificazione del precetto

L'espropriazione deve essere sempre preceduta dal precetto, da effettuarsi anche nei confronti del terzo.

Nel precetto dev'essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

Art. 69

Disposizioni particolari

Il pignoramento ed in generale gli atti di espropriazione si compiono anche nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte

le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 56, primo comma.

TITOLO III. DELLE OPPOSIZIONI

Art. 70

Opposizione all'esecuzione

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, tale opposizione si propone con ricorso scritto al Giudice di esecuzione.

Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sè. La notificazione del ricorso e del decreto è fatta a cura del Cancelliere. L'istruzione e la decisione della causa avviene nelle forme ordinarie del processo di cognizione.

Art. 71

Opposizione agli atti esecutivi

Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo e del precetto e quelle relative alla notificazione e compimento dei singoli atti esecutivi, ivi comprese quelle che riguardano la pignorabilità dei beni, si propongono — a pena di decadenza — nella prima udienza del giudizio esecutivo successiva alla notificazione del precetto o alla notificazione e compimento dei singoli atti esecutivi.

Il Giudice provvede sulle opposizioni con ordinanza non impugnabile.

Art. 72

Opposizione di terzi

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al Giudice prima che sia disposta la vendita dei beni stessi.

Il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè; e il Cancelliere provvede alla notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il Giudice provvede all'istruzione e alla decisione della causa secondo le forme ordinarie del processo di cognizione.

Art. 73

Opposizione tardiva

Se in seguito all'opposizione il Giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

Art. 74

Limiti della prova testimoniale

Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile della professione o del commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Art. 75

Opposizione della moglie del debitore

L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione, o successione a causa di morte.

TITOLO IV.

DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 76

Limiti della sospensione

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice.

Art. 77

Sospensione per opposizione all'esecuzione

Se è proposta opposizione all'esecuzione a sensi degli articoli 70 e 72, il Giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte il processo con cauzione o senza.

Il provvedimento è dato con ordinanza, sentite le parti.

Nei casi urgenti, il Giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza per la comparizione delle parti.

All'udienza fissata, provvede con ordinanza.

Art. 78

Effetti della sospensione

Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del Giudice.

Art. 79

Riassunzione

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal Giudice.

Art. 80

Rinuncia

Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dopo la vendita, la parte pignorante rinuncia agli atti.

Si applicano in quanto possibile, le disposizioni contenute nell'articolo 306 del C.P.C.

Art. 81

Effetti dell'estinzione del processo

Se l'estinzione del processo si verifica prima dell'aggiudicazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti: se avviene dopo l'aggiudicazione, la somma ricavata è riconsegnata al debitore.

Nel caso di espropriazione immobiliare, il Giudice, con l'ordinanza che dichiara l'estinzione, dispone che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. L'ordinanza è titolo valido per la cancellazione.

Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al Giudice.

Le spese del processo estinto sta a carico della parte che le ha anticipate.

Mogadiscio, li 2 Marzo 1972.

}

IL PRESIDENTE

del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA E AA. RR.
11 Marzo 1972, n. 55.

Nomina della Commissione per la tenuta dell'Albo dei Patrocinatori Sciaraitici.

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;

VISTA la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

VISTO l'art. 4 della Legge 27 Giugno 1958, n. 21;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina dei membri della Commissione incaricata della tenuta e della rivista dell'Albo dei Patrocinatori Sciaraitici per il corrente anno;

DECRETA:

Articolo Unico

Sono nominati membri della Commissione prevista dall'art. 4 della Legge 27 Giugno 1958, n. 21, per il corrente anno, i seguenti Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1) — Scek Hassan Abdullahi Farah | — Presidente |
| 2) — Ahmed Nur Scek Abdullahi | — Membro |
| 3) — Scek Ali Salad Scek Abdi. | — Membro |

Mogadiscio, li 11 Marzo 1972.

IL SEGRETARIO DI STATO

Prof. Abdulgani Scek Ahmad

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 642.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonald Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal 126, Quebec, Candà, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 6-9-1971, alle ore 10,00, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio consiste nella parola «Macdonald Canadian».

Detto marchio, verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, ionica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette, sigari e prodotti di Tabacco».

Mogadiscio, li 14 Marzo 1972.

(73)

p. Il Segretario di Stato
Jaalle Ibrahim Megag Samater

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 645.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonald Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal 126, Quebec, Canada, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 6-9-71, alle ore 10,00, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio consiste nella parola «O' SHERRY».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette, Sigari e prodotti di Tabacco».

Mogadiscio, li 14 Marzo 1972.

(74)

p. Il Segretario di Stato
Jaalle Ibrahim Megay Samater

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 646.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonald Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal 126, Quebec, Canada, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 6-9-71, alle ore 10,00, ha validamente depositato al Ministero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio consiste nelle parole «GOLD COAST».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo e in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della itta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, imballaggi e su altre di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: « Sigarette e prodotti di Tabacco » (classe 32.

Mogadiscio, li 14 Marzo 1972.

(75)

p. Il Segretario di Stato
Jaalle Ibrahim Megag Samater

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 644.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonald Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal 126, Quebec, Canada, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 6-9-71 alle ore 10,00, ha validamente depositato presso il Mi-

nistero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio consiste nella parola «HOMBRES».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta ad lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette, sigari e prodotti di Tabacco». (classe 32).

Mogadiscio, li 14 Marzo 1972.

(76)

p. Il Segretario di Stato
Jaalle Ibrahim Megag Samater

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 647.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonal Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal 126, Quebec, Canada, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 6-9-71 alle ore 10,00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio consiste nelle parole «SIR WILLIAM».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette, Sigari e prodotti di Tabacco». (Classe 32).

Mogadiscio, li 14 Marzo 1972.

(77)

p. Il Segretario di Stato
Jaalle Ibrahim Megag Samater

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 643.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonal Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal 126, Quebec, Canada, P. O. Box 490, Place, d'Armes, il giorno 6-9-71 alle ore 10,00, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sotto-descritto:

Il marchio consiste nella parola «CONTESA».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi esu altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette, sigari e prodotti di Tabacco». (Classe 32).

Mogadiscio, li 14 Marzo 1972.

(78)

p. Il Segretario di Stato
Jaalle Ibrahim Megag Samater

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 648.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonald Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal 126, Quebec, Canada, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 6-9-71 alle ore 10,00, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sotto-descritto:

Il marchio consiste nella parola «MACDONALD».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette, sigari e prodotti di Tabacco». (Classe 32).

Mogadiscio, li 14 Marzo 1972

(79)

p. Il Segretario di Stato
Jaalle Ahmed Sherif Akeel

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 572.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonald Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal, 126, Quebec, Canada, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 23 Ottobre 1971 alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio consiste nella parola «MILLS».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere «Sigarette, sigari e prodotti di tabacco» (classe 32).

Mogadiscio li 8 Marzo 1972.

(80)

p. Il Segretario di Stato
Jaalle Ibrahim Megag Samaier

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 570.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonald Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal, 126, Quebec, Canada, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 23-10-71 alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio consiste nella parola «CONTESSA».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigari, sigarette e prodotti di tabacco».

Mogadiscio li 8 Marzo 1972.

(81)

p. Il Segretario di Stato
Jaalle Ibrahim Megug Samatre

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 571.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonald Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal 126, Quebec, Canada, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 23 Ottobre 1971 alle ore 10,30, ha validamente depositato presso il Ministero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio consiste nelle parole «MACDONAL'S EXPORT «A».
Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigari, sigarette e prodotti di Tabacco».

Mogadiscio, li 14 Marzo 1972.

(82)

p. Il Segretario di Stato
Jaalle Ibrahim Megag Samater

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 699.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonald Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal 126, Quebec, Candà, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 6-9-71 alle ore 10,00, ha validamente depositato presso il ministero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sotto-
desnritto:

Il marchio consiste nella parola «O' SHERY» (Disegno).

Detto marchio verrà riprodotto sia mediante stampa ed impressione o rilievo e sotto ogni altro modo conveniente sulle carte di commercio o industria.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette, sigari e prodotti di Tabacco (Classe 32).

Mogadiscio, li 14 Marzo 1972.

(83)

p. Il Segretario di Stato
Jaalle Ibrahim Megag Samater

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

Certificato N. 7/36 - 641.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonald Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal 126, Quebec, Candà, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 6-9-71 alle ore 10,00, ha validamente depositato presso il ministero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio consiste nella parola «MACDONALD'S AMERICAN».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo, o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fionica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette, sigari e prodotti di Tabacco». (Classe 32).

Mogadiscio, li 14 Marzo 1972.

(84)

Jualle Ibrahim Megag Samater
p. Il Segretario di Stato

MINISTERO DELL'INDUSTRIA — SEZIONE BREVETTI

IL SEGRETARIO DI STATO

Certificato N. 7/36 - 640.

Omissis

CERTIFICA:

La Società Macdonald Tobacco Inc., Società Canadese con sede a Montreal 126, Quebec, Candà, P. O. Box 490, Place d'Armes, il giorno 6-9-71 alle ore 10,00, ha validamente depositato presso il ministero dell'Industria — Sezione Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Repubblica Democratica Somala del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio, consiste nelle parole «MACDONALD'S FIRST AMERICAN».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Sigarette, sigari e prodotti di Tabacco (Classe 32).

Mogadiscio, li 14 Marzo 1972.

(85)

p. Il Segretario di Stato
Jaille Ibrahim Megag Samater

TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR

LETTO l'attendibilità dei fatti esposti in considerazione di questo comunicato della Banca Credito e Risparmio Somala di Burao.

RITENUTO la propria competenza;

VISTO l'art. 69 decreto legislativo 9-9-65 n. 2;

DICHIARA a rilasciare il libretto N. 5467 di Sh. So. 1.630.

AUTORIZZA a rilasciare il libretto in questione a Kaha Abdilleh Mohamed trascorso i termine di giorni 30 (trenta) della data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Repubblica purchè non venga fatto opposizione dal detentore.

DISPONE che il libretto di cui sopra venga consegnato a Kaha Abdilleh Mohamed personalmente o eventualmente a persona da esso indicata munito di regolare e formale procura.

La Banca Credito e Risparmio Somala Filiale di Burao la quale lo terrà affisso per la durata di giorni 30 (trenta) nei propri locali aperti al pubblico.

Mogadiscio, li 16 Marzo 1972.

(86)

IL PRESIDENTE
Dr. Hussien Sceh Abdurahman

REGIONE DELL'HIRAN — DISTRETTO DI BELETUEN

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Distretto in data 26-11-1964, il Sig. Hassan Mohamed Abdulle ha chiesto in concessione a scopo edilizio, ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq: 750, sito in Bulo Burti, meglio come descritto nella planimetria della quale gli interessati posson prendere visione presso l'Ufficio di questo Distretto

Si accordano giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala per le eventuali opposizioni.

(87)

Il Commissario Distrettuale
Bile Musse Sciamal

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
«SCEK AMBULO» — SEDE SOCIALE GIAMAMA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 20 Aprile 1972 ore 19,30 presso la sede sociale, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 Aprile, stesso luogo e dora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Relazione dell'Amministratore Unico e Rapporto del Collegio Sindacale;
- 2) — Discussione sul Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 Dicembre 1972 e conseguenti deliberazioni;
- 3) — Nomine delle cariche sociali;
- 4) — Varie ed eventuali;

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'Assemblea e quelli che, nello stesso termine, hanno depositato nella sede sociale i titoli azionari di cui siano in possesso.

Mogadiscio, li 16 Marzo 1972.

(88)

L'AMMINISTRATORE UNICO
Aden Moallim Ibrahim

SEFERIAN & Co. (Somalia) Ltd. — S.p.A.

Sede di Mogadiscio — Capitale Sociale Sh. So. 400,000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti della SEFERIAN & Co. (Somalia) Ltd. sono pregati di intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci indetta per il giorno 20 Aprile 1972, ore 9, in prima convocazione, oppure per il giorno 21 Aprile 1972, ore 9, in seconda convocazione, nei locali della Sede Sociale in Mogadiscio, Via Kamal El Din Salah, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale;
- 2) — Approvazione del Bilancio e relativo Conto Perdite e Profitti chiuso al 31 Dicembre 1971;
- 3) — Varie ed eventuali.

Mogadiscio, 21 Marzo 1972.

L'AMMINISTRATORE UNICO
p. Agop K. Seferian
Firma illegibile

(89)
